



Comune di Pabillonis

Provincia del Medio Campidano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 17/01/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemilatredici, il giorno **diciassette del mese di Gennaio ore 15,50** in Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale :

<i>Consiglieri</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
Garau Alessandro – Sindaco	X	
Frongia Fiorella		X
Frau Roberto		X
Cara Nicola	X	
Pisanu Cinzia	X	
Melis Anna Siria	X	
Porcu Osvaldo	X	
Mamusa Simonetta	X	
Tuveri Romina	X	
Piras Roberto	X	
Sanna Riccardo	X	

<i>Consiglieri</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
Cruccu Maria Cristina	X	
Tranquilli Simone	X	
Matta Aldo		X
Sida Luigi	X	
Onnis Elena		X
Murgia Mauro		X

Presenti n.12

Assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

Melis – Piras e Sida

La seduta e' pubblica.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che con deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 23 del 26.03.2003 si provvedeva all' approvazione del Regolamento generale delle entrate;

n. 46 del 20.12.2007 si provvedeva all' approvazione delle modifiche al Regolamento generale delle entrate;

Richiamati:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

- la Legge 212 del 27.07.2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

- l' articolo n. 52 del D.Lgs 446/1997 recante disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni in merito alle entrate proprie comprese le entrate tributarie;

- il D.L. 16 del 02.03.2012 convertito in Legge 44 del 26.04.2012 in particolare:

- l'art. 3 commi 10 e 11 recante disposizioni in merito agli importi minimi iscrivibili a ruolo o oggetto di accertamento dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali;

- l'art. 1 c. 2 lett. a), b) e c) che introduce modifiche all'art. 19 del D.P.R. 602 del 29 settembre 1972 *“Dilazioni di pagamento”*;

Atteso che l'ufficio tributi dell'Ente ha esaminato il Regolamento generale delle entrate attualmente in vigore sottoponendolo a modifiche e integrazioni con il preciso scopo di garantire un corretto rapporto di collaborazione tra il Comune ed il contribuente, facilitando l'adempimento degli obblighi tributari posti a carico di quest'ultimo;

Dato atto che:

- lo schema di regolamento è stato sottoposto all'attenzione della Commissione Statuto e Regolamenti per la sua approvazione;

- la Commissione Statuto e Regolamenti si è riunita in data 27.12.2012 per l'esame dello schema su richiamato che ad unanimità lo ha approvato;

PROPONE

- 1) di approvare le modifiche apportate al *“Regolamento generale delle entrate”*, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente ai sottoelencati articoli come di seguito esposto:

Stesura Attuale	Stesura Proposta
<p>Articolo 15 bis</p> <p>Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di €10,00; 2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. 4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di €10,00. 5. Non si fa luogo al versamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l'importo da versare è non superiore a € 2,00. Se l'importo da versare è superiore a € 2,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta o del diritto dovuto. 6. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso. 	<p>Articolo 15 bis</p> <p>Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento per il rimborso dei tributi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di accertamento, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di € 30,00; 2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 3. Se l'importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. 4. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l'importo da rimborsare non superi, per ciascun anno d'imposta e per ciascun provvedimento, l'importo di € 30,00. 5. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.
<p>Articolo 15 ter</p> <p>Misura degli interessi moratori e compensazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 165 e167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 2. La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata nello stesso saggio stabilito dall'art. 1284 del Codice civile, che per il 2008 è pari a 2,5% in ragione d'anno e che deve intendersi modificato all'occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale. 3. La compensazione dei crediti e dei debiti, relativi ai tributi locali riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente, viene disciplinata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall'ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice tributario; - nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'Ufficio tributi contestualmente all'effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione. 	<p>Articolo 15 ter</p> <p>Misura degli interessi moratori e compensazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dai commi 165 e167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 2. La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata nello stesso saggio stabilito dall'art. 1284 del Codice civile, e aggiornato con Decreto Mef in ragione d'anno e che deve intendersi modificato all'occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale. 3. La compensazione dei crediti e dei debiti, relativi ai tributi locali riscossi direttamente dal Tesoriere dell'Ente, viene disciplinata come segue: <ul style="list-style-type: none"> - il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall'ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice tributario; - nell'atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all'Ufficio tributi contestualmente all'effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l'intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione.
	<p>Articolo 15 quater</p> <p>Rateazione riscossioni</p> <p>Il responsabile del servizio finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato, previa presentazione di formale richiesta da parte del soggetto interessato, può concedere la rateizzazione del pagamento per somme dovute in base ad avvisi di accertamento in rettifica per omesso, insufficiente e parziale versamento nonché per gli accertamenti d'ufficio per omessa o infedele denuncia, secondo i seguenti parametri:</p>

- per accertamenti fino a € 1.000,00 (euro mille), la soglia d'importo, rappresenta il limite massimo per ottenere la rateazione automaticamente, presentando una semplice domanda motivata.
- per accertamenti superiori a € 1.000,00 la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. A tal fine il soggetto interessato dovrà presentare idonea documentazione atta a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente (Dichiarazione Reddito Isee in corso di validità – soglia massima di riferimento € 20.000,00)

2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, previo il mancato accoglimento della richiesta.

3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di dodici rate mensili o comunque nel termine utile per l'Ufficio per consentire la successiva iscrizione a ruolo entro i termini previsti dalla riscossione coattiva.

4. In caso di rateizzazioni concesse per importi superiori a € 3.000,00 (euro tremila) il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente le condizioni di cui al presente articolo nonché l'esclusione della clausola di escussione preventiva del debitore principale. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

5. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza delle rate non adempite; il Servizio competente provvederà al recupero coattivo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, con la massima sanzione prevista nell'avviso di accertamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le entrate patrimoniali nonché per le entrate tributarie iscritte a ruolo ordinario.

7. Su tutte le somme dilazionate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

3) di pubblicare il presente regolamento:

- sul sito internet del Comune, sezione regolamenti

- all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet del Comune secondo quanto disciplinato dallo Statuto comunale;

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta su riportata,

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Si passa al quarto punto: l'Ass. Pisanu illustra la proposta e le modifiche al Regolamento delle Entrate esaminate in Commissione; il Cons. Sida contesta la congruenza di alcune norme e chiede chiarimenti in ordine a vari aspetti; posta di seguito ai voti la proposta è approvata con il voto favorevole di tutti tranne i Cons. Sida e Tranquilli che si astengono.

Ritenuto di provvedere in merito; in conformità **delibera**

Regolarità Tecnica: Favorevole

Data 15.01.2013

Il Responsabile del servizio
Fanari Anna Maria

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mamusa Simonetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Macciotta

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____ per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24.01.2013 al 07.02.2013 ai sensi dell'art.
34, comma 3, d.Lgs.vo n. 267/2000

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai
sensi dell'art. 134, comma 4. D.lgs.vo n. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

certifico che la presente deliberazione è stata affissa
all'albo pretorio on line del comune all'indirizzo
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il
24.01.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè
fino al 07.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Macciotta